Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° settembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1952, n. **1115.**

Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonchè per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 19.200.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia, nonchè quella di lire 30.800.000 per interventi straordinari al campanile della Basilica medesima.

Detta spesa sarà stanziata, per lire 34 milioni — di cui lire 3.200.000 per la Basilica e lire 30.800.000 per il campanile — sul capitolo 207 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52. e per lire 3.200.000 sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione del detto Ministero per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 compreso.

Art. 2.

Per fronteggiare l'onere di lire 34.000.000, afferente all'esercizio 1951-52 viene ridotta, per un equivalente importo, la spesa autorizzata con l'art. 2, punto *e*), della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 30 luglio 1952, n. **1116.**

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio lettere, il 20 giugno 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra, concluso a Roma, a mezzo scambi di lettere, il 20 giugno 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo fra l'Italia e la Francia relativo ai cimiteri di guerra

N. 12458/65 Roma, li 20 giugno 1950

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera n. 259 in data 20 giugno 1950 con la quale V. E. si è compiaciuta comunicare che il Governo francese è disposto ad adottare le seguenti disposizioni per regolare lo statuto dei cimiteri di Roma, Napoli e Venafro riservati ai militari francesi caduti nell'ultima guerra.

1. I terreni sui quali sono stati costruiti i tre cimiteri sopra menzionati, sono ceduti gratuitamente

in uso dal Governo italiano al Governo francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantochè il Governo francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

2. Le questioni relative ai cimiteri militari francesi sono di competenza dell'Ambasciata di Francia e, per delega, dei Consolati di Francia nella cui circoscrizione si trovano i predetti cimiteri.

3. L'Ambasciata di Francia, oppure, per delega, i Consolati di Francia competenti, si terranno in contatto con le autorità italiane affinchè sia assicurata la buona manutenzione e la conservazione delle tombe, dei monumenti commemorativi, degli edifici destinati al culto, degli alloggi dei custodi, dei recinti, e, in genere, di tutte le costruzioni. L'Ambasciata segnalerà alle predette autorità i lavori di ogni genere necessari per la conservazione di queste costruzioni nonchè i lavori e le forniture da effettuare per la manutenzione delle piantagioni.

4. I lavori menzionati all'art. 3 suindicato, saranno a carico del Governo italiano.

Il Governo francese effettuerà a sue spese, d'accordo con le autorità italiane competenti, i lavori che riterrà opportuni per l'abbellimento dei cimiteri, la eventuale costruzione di edifici destinati al culto, di monumenti commemorativi, alloggi per guardiani, recinti, nuove piantagioni, ecc.

5. La custodia di ognuno dei cimiteri verrà assicurata da un impiegato di nazionalità francese, retribuito dal Governo francese. Ciascuno di questi custodi avrà a sua disposizione un personale di manutenzione (giardinieri e manovali) il quale reclutato e retribuito dalle autorità italiane, sarà gradito dai Consolati di Francia competenti. La composizione di questo personale permanente di manutenzione sarà la seguente:

Roma: un giardiniere e sei manovali;
Napoli: un giardiniere e due manovali;
Venafro: un giardiniere e tre manovali.

6. Il Governo italiano assicurerà infine la buona manutenzione e la conservazione delle tombe di militari e vittime francesi della guerra inumati isolatamente fuori dei cimiteri militari costruiti a Roma, Napoli e Venafro, e dei monumenti commemorativi costruiti sul luogo di alcuni antichi cimiteri provvisori dell'ultima guerra e le cui liste saranno stabilite d'accordo con le autorità italiane.

7. A titolo di reciprocità, facilitazioni analoghe saranno accordate al Governo italiano in Francia e nei territori dell'Unione francese per l'installazione e la manutenzione di cimiteri in cui sono raccolte le salme dei militari italiani caduti durante la guerra 1939-45.

Nella metropoli, le autorità francesi sono disposte, in particolare, a concedere gratuitamente e senza limitazioni di durata al Governo italiano un terreno destinato al raggruppamento delle tombe dei suoi nazionali ed assicureranno a proprie spese la manutenzione del cimitero nelle condizioni previste all'art. 3 suindicato, rimanendo inteso che il Governo italiano prenderà a suo carico le spese di trasferimento delle salme e di sistemazione di questo cimitero.

Per quanto concerne le sepolture di militari italiani caduti in Tunisia, il Governo francese ha già proceduto, a sue spese, al loro raggruppamento in quattro cimiteri definitivi di cui assicura la manutenzione.

In queste condizioni il Governo francese non sarà tenuto ad accordare al Governo italiano altri terreni per la creazione eventuale di nuovi cimiteri. Il Governo italiano potrà tuttavia effettuare a sue spese qualsiasi lavoro di abbellimento nei cimiteri già esistenti, d'accordo con le autorità francesi.

Lo stesso dicasi per i cimiteri e le tombe di militari italiani negli altri territori d'Oltremare e di cui il Governo francese seguiterà ad assicurare la manutenzione.

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano dà la sua adesione all'Accordo che entrerà in vigore dalla data di oggi e le cui disposizioni diverranno definitive non appena saranno state adempiute dai due Paesi le rispettive formalità costituzionali.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA

A S. E.
Jacques FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 20 Juin 1950

Monsieur le Ministre,

A la suite des conversations qui ont eu lieu entre les services français et italien compétents pour régler le statut des cimetières de Rome, Naples et Venafro affectés à l'inhumation des militaires français tombés au cours de la dernière guerre, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est prêt à adopter, en la matière, les dispositions suivantes:

1. Les terrains sur lesquels ont été édifiés les trois cimetières mentionnés ci-dessus sont gracieusement cédés à cet usage per le Gouvernement italien au Gouvernement français. Il est entendu que la cession de ces terrains durera aussi longtemps que le Gouvernement français en maintiendra l'affectation à l'usage de cimetières de guerre.

2. Les questions relatives aux cimetières militaires français sont du ressort de l'Ambassade de France, et par délégation, des Consulats de France dans la circonscription desquels se trouvent lesdits cimetières.

3. L'Ambassade de France, ou, par délégation, les Consulats de France compétents se tiendront en contact avec les autorités italiennes afin que soient assurés le bon entretien et la conservation des tombes, des monuments commémoratifs, des édifices destinés aux cultes, des habitations des gardiens, des murs de clôture et, d'une façon générale, de toutes les constuctions. L'Ambassade signalera auxdites autorités les travaux de toute nature que nécessitera la conservation de ces constructions ainsi que les travaux et les fournitures à effectuer pour l'entretien des plantations.

4. Les travaux mentionnés à l'article 3 ci-dessus seront à la charge du Gouvernement italien.

Le Gouvernement français effectuera à ses frais, et en accord avec les autorités italiennes compétentes, les travaux qu'il estimera opportuns pour l'embellissement des cimetières, la construction éventuelle d'édifices destinés aux cultes, de monuments commémoratifs, logements pour gardiens, murs de clôture, nouvelles plantations, etc.

5. La garde de chacun des cimetières sera assurée par un employé de nationalité française rétribué par le Gouvernement français. Chacun de ces gardiens aura à sa disposition un personnel d'entretien (jardiniers et manœuvres) qui, recruté et rétribué par les autorités italiennes sera agréé par les Consulats de France compétents. La composition de ce personnel d'entretien sera la suivante:

Rome: un jardinier et six manœuvres;
Naples: un jardinier et deux manœuvres;
Venafro: un jardinier et trois manœuvres.

6. Le Gouvernement italien assurera le bon entretien et la conservation des tombes des militaires ou victimes françaises de la guerre inhumés isolément en dehors des cimetières militaires construits à Rome, Naples et Venafro et des monuments commémoratifs édifiés sur les emplacements de quelques anciens cimetières provisoires de la dernière guerre et dont les listes seront établies d'accord avec les autorités italiennes.

7. A titre de réciprocité, des facilités analogues seront accordées au Gouvernement italien en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'Outre-Mer et dans les Protectorats pour l'installation et l'entretien des cimetières groupant les corps des militaires italiens tombés au cours de la guerre 1939-1945.

Dans la métropole, les autorités françaises sont disposées, notamment, à concéder gratuitement et sans limitation de durée au Gouvernement italien, un terrain destiné au regroupement des tombes de ses ressortissants et assureront à leurs frais l'entretien du cimetière dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, étant entendu que le Gouvernement italien prendra à sa charge les frais de transfert des corps et d'aménagement de ce cimetière.

En ce qui concerne les sépultures des militaires italiens tombés en Tunisie, le Gouvernement français a déjà procédé à ses frais à leur regroupement dans quatre cimetières définitifs dont il assure l'entretien.

Dans ces conditions, le Gouvernement français ne sera pas tenu à accorder au Gouvernement italien d'autres terrains pour la création éventuelle de nouveaux cimetières. Le Gouvernement italien pourra, cependant, effectuer à ses frais tous travaux d'embellissement dans les cimetières déjà existants d'accord avec les autorités françaises.

Il en sera de même pour les cimetières et les tombes de militaires italiens situés en Algérie, au Maroc ou dans les territoires d'Outre-Mer et dont le Gouvernement français continuera à assurer l'entretien.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien donne son agrément aux dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative d'Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de ce jour et ses dispositions deviendront définitives après accomplissement par les deux pays des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. Fouques Duparc

Son Excellence le comte Sforza
Ministre des Affaires Etrangères
Palais Chigi. — Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 19 giugno 1951 relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 2140-g.2483 del 15 marzo 1952, e la nota 3974 del 21 marzo 1952, con le quali il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della difesa hanno designato rispettivamente quali rappresentanti dei magistrati e del personale militare in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, il dott. Silvio Tavolaro, consigliere della Corte di cassazione, ed il tenente generale commissario marina militare Bruno Olisio;

Vista la nota n. 1/7195 del 19 giugno 1952, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha comunicato l'esito delle votazioni per la nomina in seno al proprio Consiglio di amministrazione, del rappresentante del personale amministrativo, in sostituzione dell'avv. Paolo Turchetti, dimissionario e del rappresentante del personale sanitario previsto dalla lettera *g*) della citata legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

Ritenuta la necessità di integrare il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nel senso disposto dalle lettere *f*) e *g*) della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

a) dott. Silvio Tavolaro, in rappresentanza dei magistrati;

b) Bruno Olisio, in rappresentanza del personale militare;

c) rag. Romolo Giammarioli e prof. Luigi Cerza, in rappresentanza, rispettivamente, del personale amministrativo e del personale sanitario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

Rubinacci — Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 134. — Lamicela

(4144)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1952.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto per il periodo 5 maggio 1952-4 maggio 1956;

Visto il verbale della 51ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, tenuta il giorno 3 giugno 1952, nella quale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il prof. dottor ing. Algeri Marino è stato designato presidente del Consiglio stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Algeri Marino è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 20, *foglio n.* 37. — MANZELLA

(4220)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952.

Rimozione dalla carica del sindaco di Alfonsine (Ravenna).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione della recente visita in Italia di un'alta personalità estera — effettuata nello spirito di accordi internazionali stipulati dal Governo con l'approvazione del Parlamento — il sindaco di Alfonsine, sig. Luigi Bonetti, ha tenuto un comportamento ispirato ad accesa faziosità, mettendo a grave repentaglio l'ordine pubblico.

Infatti, invitato nella sua qualità di ufficiale del Governo a cooperare con le Forze di polizia per lo scioglimento di gruppi di dimostranti confluiti in una piazza di quel centro con l'evidente scopo di organizzare senza il prescritto preavviso all'autorità competente una manifestazione di protesta, il predetto sindaco, anch'esso presente fra la folla, non soltanto si rifiutava di intervenire, ma stigmatizzava poi pubblicamente l'operato degli agenti dell'ordine che, con espressioni irriguardose, paragonava ai rastrellamenti dei nazi-fascisti.

L'opera faziosa ed intemperante del Bonetti valeva ad eccitare maggiormente l'animo dei dimostranti, i quali tentarono poi per altre tre volte, nonostante le diffide degli organi di pubblica sicurezza, di inscenare nella stessa piazza la preordinata dimostrazione.

Il Prefetto di Ravenna, considerato che il sindaco, con la sua riprovevole condotta, ha posto le premesse di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, ha disposto la di lui sospensione dalla carica e ne ha proposto la rimozione, ai sensi dell'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi della norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione del Bonetti dalla carica di sindaco di Alfonsine.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma — viene, altresì, disposta, a norma dell'ottavo comma del citato art. 149, la di lui ineleggibilità per il periodo di tre anni.

Roma, addì 28 luglio 1952

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Alfonsine (Ravenna) sig. Bonetti Luigi, in occasione della visita in Italia di un'alta personalità estera, ha, col suo comportamento fazioso e intemperante, creato localmente le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149 ottavo comma del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Bonetti Luigi, sindaco di Alfonsine (Ravenna) è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

SPATARO

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1952.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1952-1953.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17;

Decreta:

E' approvato il bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1952-53, di cui alla tabella *A)* allegata al presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1952

Il Ministro: RUBINACCI

TABELLA A

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953

Numero capitolo	Lettera articolo	DENOMINAZIONE	Stanziamento per articolo	Stanziamento per capitolo
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE		
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
		Redditi patrimoniali.		
1	*a)*	Interessi sulla partita di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959 per complessive lire 16.925.000 depositata presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*	
	b)	Interessi sui titoli di Stato per complessive lire 48.413.000 depositati presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*	
	c)	Interessi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico	125.000.000	125.000.000
2		*Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato:* Contributo ordinario (art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264)		10.000.000.000
		Totale entrate ordinarie . .		10.125.000.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE		
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
3		Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei suoi sussidi straordinari di disoccupazione		*per memoria*
4		Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti o associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni diverse		*per memoria*
5		Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati ed ai cantieri-scuola		*per memoria*
6		Entrate eventuali diverse		*per memoria*
7		Assegnazioni straordinarie (legge 29 aprile 1949, n. 264)		18.000.000.000
		Totale entrate straordinarie		18.000.000.000
		Totale generale delle entrate		28.125.000.000
		Avanzo di cassa dell'esercizio 1951-52		22.000.000.000
		Totale		50.125.000.000

Visto, *il Ministro*
RUBINACCI

Stato di previsione dell'uscita del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953

Numero capitolo	Lettera articolo	DENOMINAZIONE	Stanziamento per articolo	Stanziamento per capitolo
		TITOLO I. — USCITE ORDINARIE		
		CATEGORIA I. — *Uscite effettive.*		
1		Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati:		
	a)	Spese per il trattamento economico degli allievi, per il pagamento del personale istruttore dei corsi, per acquisto del materiale didattico e di consumo, per acquisto di attrezzatura ed utensileria e per l'organizzazione dei corsi	12.495.000.000	
	b)	Spesa per rimborsi all'I.N.A.I.L. relativi ad indennizzi e spese per infortuni degli allievi	50.000.000	
				12.545.000.000
2		Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri-scuola per disoccupati:		
	a)	Spesa per il trattamento economico dei lavoratori, per il pagamento del personale istruttore dei cantieri, per la direzione dei cantieri, per l'acquisto di materiale da inventariare e di consumo, per acquisto di cancelleria e stampati, postali, per la corresponsione dei contributi previdenziali e mutualistici e dei premi di assicurazione contro gli infortuni	34.000.000.000	
	b)	Spese per la refezione dei lavoratori	2.100.000.000	
				36.100.000.000
3		Contributi in favore di enti ed istituti, aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *D*)		1.000.000.000
4		Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione		100.000.000
5		Spese relative al rimborso in favore delle botteghe artigiane e delle piccole aziende di quota parte dei contributi da esse versati al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed al Fondo di solidarietà sociale . . .		15.000.000
6		Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria .		5.000.000
7		Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » o comunque connesso al conseguimento dei fini per i quali esso è stato istituito		110.000.000
8		Fondo di riserva per nuove o maggiori spese		250.000.000
		Totale gen. delle uscite di eserc.		50.125.000.000

Visto, *il Ministro*
RUBINACCI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Pomezia del distretto di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Pomezia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Roma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° dicembre 1952, per il comune di Pomezia, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Roma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesitente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1952
Registro Finanze n. 19, foglio n. 224. — LESEN

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1952

Costituzione presso il Ministero del tesoro della Commissione consultiva prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, per l'attuazione dei ruoli speciali transitori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, con la quale sono state approvate le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che per i casi in cui non si ritenga di poter decidere, per insufficienza degli elementi emersi dalla relativa istruttoria, in merito alle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori, la citata legge prevede, all'art 4, l'istituzione, presso ciascuna Amministrazione, di un'apposita Commissione consultiva;

Considerato che occorre istituire presso questo Ministero tale Commissione;

Vista la lettera del Presidente della Corte dei conti in data 24 maggio 1952, n. 2432/9;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 888;

Decreta:

E' istituita presso il Ministero del tesoro la Commissione consultiva prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, per i casi in cui non si ritenga di poter decidere, per insufficienza degli elementi emersi dalla relativa istruttoria, in merito alle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Amici dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Roncuzzi dott. Alfredo, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;

Bossù dott. Tommaso, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Sono nominati supplenti: il dott. Calogero Fiandaca, consigliere della Corte dei conti, per il consigliere dott. Amici; il dott. Giambattista Rizza, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, per il direttore generale dott. Roncuzzi; il dott. Vito Marciante, ispettore generale del Ministero del tesoro, per l'ispettore generale dott. Bossù.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonino Vitaliti, capo sezione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 381. — VENTURA

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1952.

Sostituzione del segretario della Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di Pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale n. 407687 in data 12 marzo 1952, relativo alla nomina della Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di Pace;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione, quale segretario della predetta Commissione interministeriale, del dott. Alfonso Marchese destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Sergio Sirovich, consigliere del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale del tesoro, è nominato segretario della Commissione sopra citata, in sostituzione del dott. Alfonso Marchese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1952
Registro Tesoro n. 17, foglio n. 194. — GRIMALDI

(4247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rafael R. Polanco Garcia, Console della Repubblica Dominicana a Genova.

(4156)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Einar Niels Boesgaard, Console generale onorario di Finlandia a Genova con giurisdizione sulle provincie della Liguria ad eccezione delle città di Savona e La Spezia.

(4157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Maria Fossi di Pier Filippo, nata a Firenze il 27 ottobre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Firenze nel 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(4188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Castelmagno (Cuneo), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: beni privati, rio della Lombarda, beni privati di Isoardi Giovanni, Grangia Deu, Cresta Cuguia;

est: cresta Cuguia, punta dell'Olmo;

sud: linea di confine col comune di Demonte;

ovest: rio del Sapel, colle Viribianco.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Benevello (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: ponte Rosso; ritano della Volpe; torrente La Beria fino ai confini del comune di Lequio Berria fino a quota 655 cioè cascina Erbafresca; strada comunale fino a quota 632; cascina Grimalda; periferia di Benevello passando per la strada campestre di quota 615; cascina Castellengo fino al ponte Rosso.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Sestino (Arezzo), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: strada comunale di San Donato, con inizio dalla strada provinciale Sestino-Badia Tedalda in località denominata Ponteranzio e strada comunale di San Gianni;

nord: strada comunale di San Gianni;

ovest: fosso di Galgaglia; nuova strada comunale di Calcellalto-San Gianni; strada provinciale fino alla località denominata Motolano; strade vicinali di San Cristoforo-Cupa Santo Andrea e fosso di Sant'Andrea;

sud: fiume Foglia e fosso Radovado fino alla località Ponteranzio.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Cavriglia (Arezzo), dell'estensione di ettari 319 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada comunale nuova di Castelnuovo; via del Riposo; strada vicinale dei Ribocchi; borro della Cervia; borro di Ama, strada vicinale di Luceto, borro di Luceto e strada vicinale dei Macchioni; borro di San Pancrazio fino alla strada comunale nuova di Castelnuovo.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo, località Monti Rognosi (Arezzo), dell'estensione di ettari 373 circa delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada vicinale di Caprese Michelangelo; fosso di Rimaggio fino all'incrocio con la strada comunale di Caprese Michelangelo; detta strada fino al borro della Regliaccia, fosso del Falcone; fosso di Gamberria; strada vicinale di Bagnolo e Ponte alla Piera; torrente Sovara; fosso dei Marmi o dei Monti.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Tigliole e San Damiano (Asti), dell'estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'abitato della frazione Pratomorone, strada comunale che porta alla frazione Gherbino, frazione Poccola, frazione Malaterra; quindi strada vicinale per cascina Amasio, cascina Remondini fino alle pendici di Bric Gallo; quindi strada campestre per case Clemente, Sabbionetti, San Giacomo fino al bivio per Blesio; quindi in direzione nord-est per la frazione Maiolo q. 192 fino ad abitato di Pratomorone.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Asti e Castell'Alfero (Asti), dell'estensione di ettari 420, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal bivio della strada provinciale Asti-Casale con la strada Serra-Perno, detta strada fino a quota 237; quindi strada campestre in direzione nord per cascina Mottura, cascina Quaglia, cascina Macario, fino alla strada comunale di Caglianetto, indi detta strada fino a cascina Avidano; quindi strada campestre che porta a cascina Bruciata e alla strada provinciale Asti-Casale; detta strada fino al bivio di partenza.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Portacomaro e Scurzolengo (Asti), dell'estensione di ettari 390, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal concentrico Portacomaro, strada provinciale verso Scurzolengo, fino al bivio (quota 155), per il concentrico di Scurzolengo; attraversa il medesimo, per San Desiderio fino al bivio per la cascina la Torre; strada comunale per cascina Mezzera, cascina Mongaritto, San Pietro fino al concentrico di Portacomaro.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Mombaruzzo (Asti), dell'estensione di ettari 500, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'abitato di Mombaruzzo, strada di Gammalero fino all'incontro col confine della provincia di Alessandria; detto confine fino a quota 195; quindi strada campestre per cascina Vignone fino al ponte del rio Ghisone; strada per Viabella, per cascina Satragno, quota 230, fino al confine di Bruno; detto confine attraversa la strada provinciale, fino al vallone del Pozzo; detto vallone fino alla strada che ritorna a Mombaruzzo.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 750, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dal silos di Ripatransone strada provinciale Cuprense fino alla chiesa della Petrella; attraversa l'accorciatoia fino a riallacciarsi alla strada provinciale Cuprense fino al km. 6.500; contrada Quercie Ferrate; da questo punto fosso San Salvatore fino alla strada Val Tesino; poi retrocede a nord la Val Tesino fino all'incrocio del fosso San Rustico; fosso San Rustico fino al silos di Ripatransone.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Rocca d'Arazzo (Asti), dell'estensione di ettari 490, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: da Rocca d'Arazzo (abitato escluso), strada comunale per Santa Caterina sino a cascina Sacchero; strada vicinale per cascina Campini; abitato San Carlo fino a quota 218; prosegue per cascina Gambetta; scende a rio Rabengo, Molino Ribengo; strada per cascina Curletti fino a rio Valmelia; attraversa detto rio e strada comunale fino all'abitato di Rocca d'Arazzo.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti), dell'estensione di ettari 450, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'ingresso in Castelnuovo Don Bosco dalla strada provinciale da Gallareto, strada provinciale per Buttigliera, quindi strada comunale per frazione Morialdo; attraversa l'abitato e quindi strada campestre fino al rio Nissone; attraversa detto rio per congiungersi con la carreggiabile proveniente da Montafia; raggiunge la strada provinciale a quota 237; detta strada provinciale fino a Castelnuovo Don Bosco.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Asti, Revigliasco e Celle Enomondo (Asti), dell'estensione di ettari 790, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla frazione Variglie di Asti, strada comunale detta Serra di Variglie, per frazione Ameri fino a cascina della Madonna; cascina Cumignana e cascina Festina; sponda destra del torrente Borbore fino al mulino Vaglierano; attraversa il torrente Borbore, raggiunge la bealera del molino; detta bealera fino all'ansa del Borbore; sponda sinistra di detto torrente fino al ponte della strada comunale per Celle Enemondo; detta strada fino al Pozzo quota 147; strada comunale e poi carrareccia per Revigliasco, passando per cascina Rivoira, cascina Castellero; abitato di Revigliasco, quindi per San Rocco fino alla strada provinciale a Variglie.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Villanuova d'Asti, Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (Asti), dell'estensione di ettari 720, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'abitato di Villanuova d'Asti strada statale Padana-Inferiore n. 10 fino a cascina Migliorina; strada vicinale che, attraversando la ferrovia Asti-Torino, raggiunge la frazione Goria; detta vicinale, dalla frazione Goria per cascina Goria raggiunge a quota 173 Madonna delle Grazie; attraversa il rio Traversola, quindi l'abitato di Solbrito, raggiunge a cascina del Peso la strada comunale da San Paolo della Valle a Villanuova d'Asti.

(3975)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1949 e 5 agosto 1951, nella zona di Trecenta (Rovigo), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1949 e 3 agosto 1951, nella zona di Castelmassa (Rovigo), dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 marzo 1951, nella zona di Cherasco, Isola Cascina Catalino (Cuneo), dell'estensione di ettari 3 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 agosto 1949 e 1° agosto 1951, nella zona di Celano (L'Aquila), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 agosto 1950, nella zona di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Marino e Civita d'Antino (L'Aquila), dell'estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1950, nella zona di L'Aquila e Lucoli, dell'estensione di ettari 500 i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, nella zona di San Benedetto dei Marsi, Pescina e Collarmele (L'Aquila), dell'estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1950, nella zona di Trasacco, Collelongo e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), dell'estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 agosto 1950 e 19 luglio 1951, nella zona di Alzano, Nembro, Selvino e Zogno (Bergamo), dell'estensione di ettari 530 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 giugno 1950 e 21 luglio 1951, nella zona di Telgate, Bolgare, Calcinate, Mornico e Palosco (Bergamo), dell'estensione di ettari 700 circa, i cui confini sono stati delimitati con i decreti Ministeriali 18 giugno 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1950, nella zona di Desio, Bovisio e Varedo (Milano), dell'estensione di ettari 121 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 febbraio 1949, 11 agosto 1950 e 12 giugno 1951, nella zona di Lomello e Galliavola (Pavia), dell'estensione di ettari 623, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

(4013)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1951, n. 20485.2/826, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Udine, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Giuseppe Araldo nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Giuseppe Araldo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 gennaio 1949 il veterinario provinciale dott. Francesco Sandorfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3971)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1952, n. 20485.2/878, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Udine, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Giuseppe Araldo, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Giuseppe Araldo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1951 il veterinario provinciale dott. Francesco Sandorfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(3972)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A, degli specialisti tecnici chimici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del Servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il Servizio chimico militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 863, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli

10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente ratifica con modificazione, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1951, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) degli specialisti tecnici chimici;

Considerato che il sopracitato concorso ad un posto di fisico aggiunto in prova è andato deserto;

Vista la lettera n. 26741/12106 in data 4 aprile 1952 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinnovato l'autorizzazione a bandire il concorso in parola;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*; degli specialisti tecnici chimici).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati;

5) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende sostenere la prova obbligatoria scritta;

6) indicazione della lingua estera sulla quale il candidato intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea in fisica.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo, autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che questo sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L 24, dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi, o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se i concorrenti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e fisica.

11. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei dipendenti del Ministero della difesa-Esercito, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione ed il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale lo impiegato è deceduto, a causa di servizio.

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o

la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27);

q) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, l'attestazione (su carta da bollo da L. 24) rilasciata dal competente capo ufficio.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendente dall'Amministrazione della difesa-Esercito dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento di diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre che i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consisteranno nelle prove scritte, in quelle pratiche ed in quella orale di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno luogo gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Il vincitore del concorso che allo scadere del periodo di prova fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al vincitore del concorso assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10° secondo le vigenti disposizioni oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1952
Registro Esercito n. 40, foglio n. 395 — POCHETTINO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — PROVE SCRITTE

1. Svolgimento scritto di un tema su uno dei seguenti argomenti

misure fondamentali;
misure di pressione, manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
cambiamenti di stato. Tensione di saturazione;
liquefazione dei gas. Igrometria;
calorimetri, calori specifici;
conducibilità calorifica;
principi della termodinamica;
elasticità;
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;
tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica;
sorgenti di luce, fotometria;
misura degli indici di rifrazione;
interferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici, requisiti, verifiche, rettificazione;
analisi spettrale qualitativa e quantitativa, colorimetria;

polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria;
proprietà magnetica dei materiali;
galvanometri, loro requisiti nei diversi impieghi;
galvanometro balistico, oscillazioni, smorzamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
resistenze elettriche, vari metodi di misura;
pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego e manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico;
celle fotoelettriche, vari tipi e impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, le particelle elementari;
radioattività e sua misura;
disintegrazioni atomiche;
proprietà corpuscolari delle radiazioni. Fotoni. Origine delle radiazioni;
cenni di meteorologia.

2. Versione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di fisica.

II. — PROVE PRATICHE

1. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante ottica.
2. Determinazione sperimentale di una caratteristica o costante elettrica di un apparecchio o circuito.

III. — PROVE ORALI

1. Discussione su prove scritte e pratiche.
2. Colloqui su:
argomenti facenti parte del programma della prova scritta;
apparecchiatura di laboratorio;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
nozioni di legislazione s[illegible] prevenzione, sugli infortuni sul lavoro;
nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.
3. Traduzione da una lingua, diversa da quella scelta per la prova scritta, di un brano di fisica (prova facoltativa).

Per tale esame facoltativo la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 a 2.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(4225)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in prova un candidato riuscito idoneo nel concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, indetto con decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1952, n. 3932, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1952 al registro n. 30, foglio n. 58, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, bandito con decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4197;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1952, n. 4147, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1952 al registro n. 30, foglio n. 157, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è stata autorizzata a nominare in prova, con decorrenza 30 aprile 1952, i vincitori del concorso suddetto;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Vista la nota n. 28180/12106 in data 23 aprile 1952, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a far luogo all'assunzione di un idoneo, oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge 1785/1938;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.41/24/202/107123 in data 9 luglio 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, con la qualifica di allievo ispettore e con decorrenza dal 1° agosto 1952, il sotto indicato candidato riuscito idoneo nel concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari:

Maussier dott. Aimone (14° in graduatoria).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1952
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 33, foglio n. 22. — MONACELLI

(4023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « cultura, aritmetica e scienze » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B. n. 2).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella *B*, n. 2);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole d'arte di 2° grado (tabella *B*, n. 2) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Biscottini Maria Clelia di Attilio	punti	202 —
2. Prestigiacomo Teresa fu Giulio	»	192,726
3. Carlomagno Giuseppina fu Ferdinando	»	178,50
4. D'Ambrosio Rosa fu Rodolfo	»	177,40
5. Angelini Alda fu Alfredo	»	159,454
6. Abramo Rosa di Antonio	»	157,50
7. Spinoccia Maria fu Gaetano	»	135,50
8. Petrini in Calcadelli Maria fu Giulio	»	124,50
9. Peretti Elena fu Annibale	»	101 —
10. Pasini Renzo di Enrico	»	96,50
11. Ragona Antonino di Vincenzo	»	83,50
12. Querzè M. Luciana fu Otello	»	79,50
13. Rinaldi Virginia di Nicola	»	78 —
14. Pellegrini Lino di Alberto	»	77,52
15. Vazzana Dorotea fu Antonio	»	77,25
16. Preti Vittorio fu Attilio	»	69,50
17. Cavallina Clara di Libero	»	67,50
18. Bono Umberto di Corrado	»	61,75
19. Incremona Concetta fu Giuseppe	»	60,75
20. Paolini Damiano fu Cesidio	»	58,80
21. D'Amico Elisabetta fu Vito	»	56,50
22. Poli Giovanni di Romano	»	49 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. *Il Ministro* RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1952
Registro n. 32, *foglio n.* 380. — BARONE

(3978)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 7810 in data 28 febbraio 1952, e n. 7816 in data 29 febbraio 1952, con i quali rispettivamente è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visti i successivi decreti n. 12721 in data 28 aprile 1952, e n. 19618 in data 16 giugno 1952, con i quali sono state operate delle variazioni alle assegnazioni delle sedi, per espressa rinunzia dei medici che vi erano stati assegnati;

Visto che, a seguito di altra rinunzia, è rimasta vacante la condotta di Pesche e che, pertanto, necessita assegnarvi altro sanitario, tenendo presente l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Alonzo è assegnato alla condotta medica di Pesche in qualità di titolare.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Campobasso, addì 3 agosto 1952

p. *Il prefetto*: SARNO

(3986)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 2129 in data 30 gennaio 1951, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani al 31 dicembre 1950;

Visti gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 26 novembre 1951 e del 7 dicembre 1951;

Visto l'art. 95 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani al 31 dicembre 1950:

1. Ciantro Antonia	punti	120,50
2. Marceca Francesca	»	107,60
3. Gelfo Rosa	»	93,15
4. Tedesco Maria	»	91,40
5. Criscenti Maria	»	90,75
6. Colletti Vita	»	90,05
7. Costanza Susanna	»	89 —
8. Montalto Michela	»	79,40
9. Morici Rosa	»	79,30
10. Ternini Cecilia	»	75,75
11. Lamia Anna Maria	»	73,55
12. Tuturino Anna	»	72,60
13. Tumbiolo Angela	»	72,40
14. Millocca Michela	»	71,45
15. Bertuglia Vincenza	»	71,40
16. Rallo Nunzia	»	70,25
17. Cavasino Brigida	»	60,75
18. Buscaino Antonina	»	60,50

Trapani, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: MANCUSO

(3985)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.